



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) PAGNI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) CORRADI         | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) TRAVERSI        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 02/12/2025

### FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato, il giorno 3.12.2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede in via principale di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati per una somma di € 2.314,82, in applicazione del criterio *pro rata temporis*. In via subordinata chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti *up front*. Chiede inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali per € 200 e della procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo. In tabella chiede altresì il rimborso della commissione di estinzione.

Nelle controdeduzioni l'intermediario precisa che la ricorrente, in data 3.12.2019, stipulava con altro intermediario il contratto oggetto del presente procedimento e al momento della stipula venivano

addebitate alla cliente le spese di istruttoria e le commissioni intermediario, aventi carattere *up front*. Successivamente l'intermediario notificava alla ricorrente l'avvenuta cessione del credito alla resistente e, in data 16.01.2024, dopo aver corrisposto 49 rate su 120, la cliente decideva di estinguere anticipatamente il finanziamento. In sede di conteggio estintivo venivano stornati gli interessi sulle rate a scadere ma ciononostante, la cliente ha presentato il presente ricorso pretendendo il rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni intermediario, aventi carattere *up front*. Precisa che in data 4.09.2025 manifestava la propria disponibilità a definire l'intercorsa vicenda mediante la corresponsione, in favore della ricorrente, dell'importo di € 1.385,22 a titolo di oneri *up front* (calcolati con il metodo della curva degli interessi) e di € 20,00 a titolo di contributo versato per la presentazione del ricorso, per un totale di € 1.405,22, ma la ricorrente non ha inteso dare seguito a detta proposta conciliativa.

Eccepisce quindi di essere priva di legittimazione passiva, essendosi limitata ad acquistare il credito senza subentrare nel rapporto contrattuale con il debitore ceduto, che pertanto dovrà rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'intermediario cedente e ciò in quanto le somme chieste in restituzione hanno carattere *up front* e sono state incassate all'atto della stipula del contratto dall'intermediario cedente. Argomenta che gli oneri *up front* non sono suscettibili di rimborso, maturando interamente all'atto della stipula del contratto, e che le spese legali non sono dovute atteso il carattere facoltativo dell'assistenza tecnica e la natura stragiudiziale del procedimento. Conclude che, *pro bono pacis* e senza riconoscimento alcuno, in conformità alla proposta conciliativa già trasmessa, ha effettuato in favore della ricorrente un bonifico domiciliato di € 1.405,22, di cui € 1.385,22 a titolo di oneri *up front* e € 20,00 a titolo di contributo per la presentazione del ricorso, posto che la commissione di estinzione è stata applicata in modo conforme all'art. 125 *sexies* TUB. Chiede pertanto che il Collegio dichiari la cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125 *sexies*, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Collegio esamina in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepita dalla resistente, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale oggetto di controversia. La resistente, in proposito, rileva che il contratto in esame è stato sottoscritto dal cliente con altro intermediario, che successivamente gli ha ceduto il credito derivante dal contratto, ma non l'intero rapporto contrattuale. Tuttavia, poiché il conteggio estintivo e la liberatoria sono stati rilasciati dall'intermediario resistente, a cui pure era intestato il conto corrente di destinazione delle somme da versare per l'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio, in sintonia con l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali, non accoglie l'eccezione.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel gennaio 2024, in corrispondenza della rata 49 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo, emerge uno storno di € 2.628,38 per interessi non maturati calcolati al 5,652 %, ed un addebito di € 146,95 quale commissione di estinzione anticipata. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 *sexies* Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. *All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*."

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto. Rileva, in sintonia con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la natura *up front* sia delle "spese di intermediazione" che delle "spese di istruttoria", facendo esse riferimento ad attività prodromiche alla stipula del

Nel caso in esame, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, considerata la somma di € 1.385,22 già corrisposta come da documentazione in atti, a titolo di oneri *up front*, dopo la presentazione del ricorso ed esclusivamente *pro bono pacis*, tutto risulta già rimborsato, così come risulta dalla seguente tabella:

|                          |     |                     |        |            |          |                 |                         |             |
|--------------------------|-----|---------------------|--------|------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------|
| rate complessive         | 120 | rate scadute        | 49     | Importi    | Natura   | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo     |
| rate residue             | 71  | TAN                 | 5,65%  |            |          |                 |                         |             |
| Denominazione            |     | % rapportata al TAN | 37,80% |            |          |                 |                         |             |
| spese di istruttoria     |     |                     |        | 736,00 €   | Up front | 278,23 €        | 1.385,22 €              | -1.106,99 € |
| spese di intermediazione |     |                     |        | 2.928,00 € | Up front | 1.106,86 €      |                         | 1.106,86 €  |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
|                          |     |                     |        | 0,00 €     |          | 0,00 €          |                         | 0,00 €      |
| Totale                   |     |                     |        |            |          |                 |                         | -0,13 €     |

Parte ricorrente chiede inoltre in tabella il rimborso della penale di estinzione anticipata. Il Collegio richiama sul punto il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in base al quale qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore, "il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno..." Nel caso in esame la norma non appare violata, né, come suo onere, la parte ricorrente esplicita le ragioni plausibili per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. La sua applicazione deve pertanto ritenersi legittima.

Considerato che risulta in atti, infine, siano state rimborsate anche le spese della procedura

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

## IL PRESIDENTE